



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/1
N° Pr. 2170-67-02-11-3

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del “*Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, in data 10 gennaio 2011, dopo aver preso in esame l'*Informazione sulla firma della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT, del 1 dicembre 2010*, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
10 gennaio 2011, N° 66,
“Informazione sulla firma della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT,
del 1 dicembre 2010”

1. Si approva l'*Informazione sulla firma della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT, del 1 dicembre 2010*, che costituisce allegato al presente Atto.
2. Si prende atto della *Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana per la realizzazione di un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a “Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, coma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2892, del 1 dicembre 2010 (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, per un importo pari a € 1.341.800,00.*
3. Si prende atto della *Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Università Popolare di Trieste per la realizzazione di un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a “Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree*

limitrofe” (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall’art. 1, comma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2891, del 1 dicembre 2010 (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, per un importo pari a € 3.658.200,00.

4. Si prende atto della Comunicazione del Direttore Generale della D.G.EU del Ministero degli Affari Esteri Italiano, Amb. Salvatore Bova, in data 1 dicembre 2010 (in allegato), relativa all’acquisto della futura sede della Comunità degli Italiani di Salvore. Al riguardo l’Unione Italiana rispetterà gli accordi intercorsi e riassunti nella comunicazione del MAE e non procederà alla stipula del Contratto di acquisto sino alla nuova determinazione del “*Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia*”.
5. Si esprime soddisfazione per il fatto che nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT sono stati inseriti tutti gli interventi, le iniziative e le attività indicate dall’Unione Italiana.
6. Si esprime soddisfazione per il fatto che il testo, il contenuto e la forma delle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT sono armonizzate e non presentano più sostanziali discostamenti.
7. S’incaricano i Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana a predisporre quanto necessario per la rapida attuazione degli interventi inseriti nella Convenzione MAE-UI, N° 2892, del 1 dicembre 2010:
 - Espletare la gara d’appalto per l’acquisto di un pulmino scolastico per le necessità del Giardino d’Infanzia “*Delfino Blu*” di Capodistria, per € 32.000,00;
 - Stipulare i contratti con la RTV di Slovenia, Centro Regionale RTV Capodistria, Programmi Italiani di RTV Capodistria per l’ampliamento programmazione TV; Progetto Videopagine, per € 55.000,00 e per la trasmissione satellitare dei Programmi Italiani di TV Capodistria, per € 330.000,00;
 - Predisporre gli Atti per la realizzazione di corsi di italiano e per la remunerazione dei dirigenti per le attività e le iniziative culturali delle Comunità degli Italiani in Croazia e Slovenia, per €202.800,00.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Capodistria, 10 gennaio 2010

Recapitare:

- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

INFORMAZIONE SULLA FIRMA DELLA CONVENZIONE MAE-UI E MAE-UPT, DEL 1 DICEMBRE 2010

In data 1 dicembre 2010, a Roma, sono state firmate la:

- ⇒ *Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana per la realizzazione di un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a "Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia", che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, comma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2892, del 1 dicembre 2010 (in allegato), per un importo pari a € 1.341.800,00.*
- ⇒ *Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Università Popolare di Trieste per la realizzazione di un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a "Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia", che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, comma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2891, del 1 dicembre 2010 (in allegato), per un importo pari a €3.658.200,00.*

La Convenzione MAE-UI è stata firmata dal Presidente della GE UI, Maurizio Tremul, che ha avuto anche la delega del Presidente dell'UI, On. Furio Radin e dal Direttore Generale dei Paesi dell'Europa del Ministero degli Affari Esteri Italiano, Amb. Dr. Mario Salvatore Bova.

La Convenzione MAE-UPT è stata firmata dal Presidente dell'UPT, Sig. Silvio Delbello e dal Direttore Generale dei Paesi dell'Europa del Ministero degli Affari Esteri Italiano, Amb. Dr. Mario Salvatore Bova.



3891
01/12/2010

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA
CONVENZIONE

Tra il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, con sede in Roma Piazzale della Farnesina n. 1 00135 Roma, e l'Università Popolare di Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6, 34121 Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di dicembre nei locali del Ministero degli Affari Esteri, innanzi a me Anna Maria Giallatini III Area Funzionale F1, Ufficiale Rogante delegato alla stipula di contratti presso il Ministero degli Affari Esteri in virtù del D.M. n. 640/328 bis del 15/09/2010 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, giusta facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16.2.1913;

PREMESSO

1. che il Ministero degli Affari Esteri in base alla Legge 28 luglio 2004 n. 193 art. 2 relativa a "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia" che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001 n. 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14, Comma 2, della Legge 9 gennaio 1991 n. 19 relativa alle "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe", (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, comma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 n. 194) è autorizzato ad erogare la somma di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l'anno 2010 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche

[Handwritten signatures]

di Slovenia e Croazia, somma destinabile, fino ad un massimo del 20% (venti per cento), ad interventi nel settore socio-economico;


2. che l'art. 2, della citata Legge 28 luglio 2004 n. 193 che prevede lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Università Popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

3. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito il 6 ed il 13 ottobre 2010 ed ha approvato un piano di interventi - specificati nell'allegato Verbale contestuale delle riunioni del 6 e del 13 ottobre 2010 sottoscritto dai partecipanti - sulla base delle schede di valutazione dei singoli progetti e della documentazione relativa presentata dall'Unione Italiana di Fiume e dall'Università Popolare di Trieste, anche a seguito del parere espresso, nel corso delle stesse riunioni, dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/01 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4062 per l'esercizio finanziario 2010;

4. che il piano degli interventi (richiamato al precedente Punto 3) prevede:

4.1) restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, acquisto di arredi, attrezzature e mezzi didattici, attività tecniche di supporto, acquisto di libri di testo, effettuazione di colonie di soggiorno estive, invio docenti dall'Italia relativi a Scuole e Asili con lingua d'insegnamento italiana primariamente le Scuole Elementari Italiane "San Nicolò" di Fiume e "G. Martinuzzi" di Pola, ed il Liceo Italiano di Fiume per Euro 1.505.500,00 (unmilione cinquecentocinquemilacinquecento/00);

4.2) Restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, acquisto di arredi, allestimento e

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive 'G' followed by a vertical line. Below it are smaller initials 'M' and 'E'.

sostegni, attività tecniche di supporto relativi a sedi delle Comunità degli Italiani primariamente quelle di Umago, Pirano e Albona per Euro 181.700,00 (centottantunomilasettecento/00);

4.3) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività culturali a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e attivisti della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di escursioni in Italia, la concessione di Borse Libro e di Borse Studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall'Italia che operano nei Centri studi di musica classica e nelle sedi delle Comunità degli Italiani, la stampa di volumi realizzati dal CRS di Rovigno e RTV Capodistria, distribuzione nelle scuole italiane di Slovenia e Croazia delle testate dell'Ente Giornalistico Editoriale EDIT di Fiume e suo potenziamento, la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Slovenia e Croazia a favore dell'Istituto Regionale di Cultura Istriano-fiumano-dalmata per Euro 1.971.000,00 (unmilionenovecentosettantunomila/00);

5. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata e slovena e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 7.


6. per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante Delegato:

DA UNA PARTE

L'Ambasciatore Mario BOVA nato a Bivongi (RC) il 01.07.1945, Direttore Generale della Direzione per i Paesi dell'Europa, giusta D.P.R. n. 007 del 05.05.2009, registrato alla Corte dei Conti il 26.05.2009, Reg. 6, Foglio 33, C.F. 80213330584,

E DALL'ALTRA

In qualità di presidente dell'Università Popolare di Trieste il Signor Silvio DELBELLO nato a Umago il 21.07.1934, con sede in Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323, di seguito denominato U.P.T.



TUTTO CIO' PREMESSO,

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei comparenti i quali, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Ministero degli Affari Esteri, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/67 ed in applicazione della Legge 28 luglio 2004 n. 193 concede all'U.P.T. il contributo di Euro 3.658.200,00 (tremilioneiseicentocinquantottomiladuecento/00) che sono imputati al Cap. 4062 dell'esercizio finanziario 2010 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, elencati al Comma 4 della premessa e indicati dalla stessa minoranza, di cui al Verbale contestuale sottoscritto dai partecipanti alle riunioni del 6 e 13 ottobre 2010 del Comitato di Coordinamento richiamate al Comma 3 della Premessa.


Per il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli che seguono l'U.P.T. nella stipula della presente Convenzione al pari dell'Amministrazione, si obbliga a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136, pertanto dichiara che il conto dedicato di cui all'art. 3 della citata legge è il seguente:


Conto Corrente n. 404108/64 IBAN IT17R0533602207000040410864 intestato all'Università Popolare di Trieste presso la BANCA POPOLARE FRIULADRIA – Sede via Mazzini n. 7 – 34100 Trieste;

L'U.P.T., inoltre, dichiara che detto conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. In ogni caso, restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste all'art. 6 della legge 13 agosto 2010, n 136.

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

- Presidente dell'U.P.T. Silvio DELBELLO, nato a Umago il 21/07/1934 – C.F.:





DLBSLV34L21L491D;

- Vice Presidente dell'U.P.T. Piero DELBELLO, nato a Trieste il 27/07/1961 – C.F.:

DLBPRI61L27L424P;

- Direttore Generale dell'U.P.T. Alessandro ROSSIT, nato a Trieste il 24/09/1953 – C.F.:

RSSLSN53P24L424F.

ART. 2

L'U.P.T., non appena sarà efficace la presente Convenzione, si impegna a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative per la realizzazione del piano degli interventi di cui al comma 4 della premessa.

Nell'espletamento delle gare e delle procedure amministrative per la realizzazione del piano degli interventi l'U.P.T. farà riferimento alla delibera del proprio Consiglio Direttivo n. 120 del 17.06.2004 e successive modifiche ed integrazioni, invitando prioritariamente Ditte slovene, croate, italiane e miste, quando possibile, e nel rispetto delle pertinenti normative nazionali e comunitarie;

- stipulare successivamente i contratti con le Ditte, che si saranno aggiudicate le gare d'appalto, per l'effettuazione degli interventi previsti nella premessa;

- una volta stipulati i contratti il Ministero degli Affari Esteri, sulla base della presentazione degli stessi, provvederà al trasferimento delle relative somme fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione del contratto. Detto trasferimento, da imputare al Capitolo 4062, potrà essere effettuato o per le somme relative ai singoli interventi o, qualora stipulati tutti i contratti, per l'intero ammontare degli importi previsti in premessa.

ART. 3

Gli interventi dovranno di regola essere contrattualizzati entro il secondo anno successivo a quello di stanziamento. In casi eccezionali in cui il perfezionamento delle procedure di contrattualizzazione avvenga nel terzo anno successivo a quello di stanziamento, il

Del
B. de.

Ministero degli Affari Esteri si riserva la facoltà di avviare le procedure per la reinscrizione delle relative somme in bilancio, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 4

Il Ministero degli Affari Esteri ha la facoltà di esercitare la vigilanza sullo svolgimento degli interventi, attività, progetti di cui alle premesse che dovranno essere portati a compimento nei termini e secondo le modalità contenute nei relativi contratti.

I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana.


Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato italiano, l'Ente sarà responsabile contrattualmente nei suoi confronti. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano oppure, previo assenso del Ministero degli Affari Esteri, ad un ente con finalità rientranti nell'art. 2 della legge 28 luglio 2004, n. 193.

ART. 5

L'U.P.T. evidenzierà in appositi registri inventariali gli immobili ed i beni mobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati all'Unione Italiana di Fiume, alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T. effettuerà altresì periodicamente una ricognizione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili iscritti sul suddetto registro.

ART.6

Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sugli importi relativi, il Ministero

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Cef' and the initials below it are 'B d i'.

degli Affari Esteri non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.


In caso di economie realizzate, così come di interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti sui quali affluiscono i finanziamenti ai sensi della presente Convenzione, i relativi importi saranno versati sul fondo di rotazione di cui al verbale del Comitato di Coordinamento per le Attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia relativa alla seduta del 5 novembre 2009; qualora tale fondo avesse già raggiunto il suo ammontare massimo o lo superasse dopo il versamento stesso, la somma stessa o l'eventuale differenza sarà utilizzata per altri interventi per il tramite della procedura prevista al successivo comma del presente articolo, tranne gli interessi di cui al presente comma che dovranno essere versati all'erario tramite versamento in c/entrate dello Stato.

Nel caso di sopravvenuta, reale e accertata impossibilità di realizzare un progetto già contrattualizzato e/o di eventuali avanzi economici relativi alle somme corrisposte dal Ministero degli Affari Esteri all'atto della presentazione dei contratti, l'U.P.T. informerà tempestivamente il Ministero degli Affari Esteri che, per il tramite del Comitato di Coordinamento di cui al Comma 3 della premessa, esaminerà per l'eventuale autorizzazione le ipotesi presentate di diversa utilizzazione di detti fondi o per iniziative relative alla presente Convenzione o per opere da intraprendere con i fondi iscritti in bilancio in conto residui.

Anche su questi ultimi progetti, così come sugli altri di cui alla presente Convenzione, è ammesso, nelle more dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali, il ricorso al fondo di rotazione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

ART. 7

Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, l'U.P.T. riceverà – a titolo di corrispettivo



forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi erogati per ogni singolo contratto a valere sull'importo globale di Euro 3.658.200,00 (tremilioneiseicentocinquantottomila/00) come da Comma 5 della Premessa.

Nelle suddette competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori.


Il predetto 10% (dieci per cento) verrà corrisposto per il 50% (cinquantaper cento) dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della presente Convenzione e per l'importo pari al restante 50% (cinquantaper cento) del 10% (dieci per cento), alla presentazione dei singoli contratti.

L'U.P.T. si impegna a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente articolo 4. Per gli interventi non completati, e pertanto non ancora rendicontati, l'U.P.T. si impegna ad allegare al proprio bilancio annuale una scheda riepilogativa delle somme impegnate e spese in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, corredata di una relazione illustrativa dei motivi che hanno impedito l'ultimazione degli interventi.

L'U.P.T. si impegna, altresì, alla conclusione dei lavori previsti in premessa, a comunicare al Ministero degli Affari Esteri gli importi eventualmente non spesi per un loro reimpiego, come previsto dal precedente art. 6.

L'UPT si impegna a presentare relazioni finali dalle quali emergano in dettaglio le attività svolte, le risorse impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Br di' followed by a stylized flourish.



specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

ART. 8

La quota parte del contributo del 10% riscosso dall'U.P.T., ai sensi del precedente art. 7, per le spese di gestione relative agli interventi non contrattualizzati entro il terzo anno successivo a quello di stanziamento dovrà essere restituita all'Erario tramite versamento in c/entrate dello Stato.

ART. 9

Per ogni eventuale contestazione relativa alla presente Convenzione, si potrà fare ricorso alla Magistratura ed è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 10

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'U.P.T. e le relative somme dovranno essere versate entro 5 giorni dalla data di stipulazione della presente Convenzione.

ART. 11

La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero degli Affari Esteri dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della Convenzione stessa.

ART. 12


Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Richiesto io Anna Maria Giallatini, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei Contratti presso il Ministero degli Affari Esteri, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce chiara e intelligibile alle parti contraenti le quali, prima di sottoscrivere anche in margine ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato di

essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da parte di persona di mia fiducia con mezzo informatico e parte di mia mano, consta di numero *dieci* fogli di carta semplice sottoposti a bollazione, dei quali numero *novè* interamente scritti per 25(venticinque) righe ciascuno e numero *cinque* righe del presente foglio, escluse le sottoscrizioni.

Mario Bova *Silvio Felice*
Carlo Mario Felletti





2892
01.12.2010

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA
CONVENZIONE

Tra il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, con sede in Roma Piazzale della Farnesina n. 1 00135 Roma, e l'Unione Italiana di Fiume, via Uljarska 1/IV, 51000 Fiume, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di dicembre nei locali del Ministero degli Affari Esteri, innanzi a me Anna Maria Giallatini III Area Funzionale F1, Ufficiale Rogante delegato alla stipula di contratti presso il Ministero degli Affari Esteri in virtù del D.M. n. 640/328 bis del 15/09/2010 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, giusta facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16.2.1913;

PREMESSO

1. che il Ministero degli Affari Esteri in base alla Legge 28 luglio 2004 n. 193 art. 2 relativa a "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia" che proroga le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 21 marzo 2001 n. 73 che prorogava le disposizioni di cui all'art. 14, Comma 2, della Legge 9 gennaio 1991 n. 19 relativa alle "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe", (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, comma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 n. 194) è autorizzato ad erogare la somma di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l'anno 2010 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, somma destinabile, fino ad un massimo del 20% (venti per cento), ad

- interventi nel settore socio-economico;
2. che l'art 2. della citata Legge 28 luglio 2004 n. 193 e della Legge 21 marzo 2001 n. 73, prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Unione Italiana di Fiume, sentito il parere della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
 3. che il Comitato di coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito il 6 ed il 13 ottobre 2010 ed ha approvato un piano di interventi - specificati nell'allegato Verbale contestuale delle riunioni del 6 e del 13 ottobre 2010 sottoscritto dai partecipanti - sulla base delle schede di valutazione dei singoli progetti e della documentazione relativa presentata dall'Unione Italiana di Fiume, anche a seguito del parere espresso, nel corso delle stesse riunioni, dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/01 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4062 per l'esercizio finanziario 2010;
 4. che il piano degli interventi (richiamato al precedente Punto 3) prevede interventi, contributi, sovvenzioni e destinazioni in uso o in dono ai fini sottoelencati per:
 - 4.1) Contributi e sovvenzioni per l'acquisto di un pulmino scolastico per le necessità del Giardino d'Infanzia "Delfino Blu" di Capodistria, per Euro 32.000,00 (trentaduemila/00);
 - 4.2) Contributi e sovvenzioni per l'acquisto della sede della Comunità degli Italiani di Salvore, per Euro 722.000,00 (settecentoventiduemila/00);
 - 4.3) Contributi e sovvenzioni per la trasmissione satellitare e per l'ampliamento dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria, per Euro 385.000,00 (trecentoottantacinquemila/00);
 - 4.4) Contributi e sovvenzioni per la realizzazione di corsi di italiano e per la remunerazione



dei dirigenti per le attività e le iniziative culturali delle Comunità degli Italiani in Croazia e Slovenia, per Euro 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00);

5. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata e slovena e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 5 e che l'Unione Italiana di Fiume ha richiesto il trasferimento previsto dalla Legge per effettuare gli interventi per le minoranze sul Conto Corrente n. IBAN HR19 2340 0091 5102 0898 9 intestato all'Unione Italiana di Fiume presso la Privredna Banka Zagreb-Zagabria, Succursale Riadria Banka Rijeka-Fiume;

6. per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante Delegato:

DA UNA PARTE

L'Ambasciatore Mario BOVA nato a Bivongi (RC) il 01.07.1945, Direttore Generale della Direzione per i Paesi dell'Europa, giusta D.P.R. n. 007 del 05.05.2009, registrato alla Corte dei Conti il 26.05.2009, Reg. 6, Foglio 33, C.F. 80213330584,

E DALL'ALTRA

il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di Fiume, di seguito denominata U.I., avente sede a Fiume, via Uljarska 1/IV, la quale per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria, via Župančič 39, il quale sottoscrive il presente atto anche in sostituzione dell'On. Furio Radin, nato a Pola (Croazia) il 01.06.1950, Presidente dell'Unione Italiana di Fiume, giusta procura Rep. Not. N. 41/2010 del 29.11.2010 rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Fiume,

TUTTO CIO' PREMESSO,

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei componenti i quali, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale



della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Ministero degli Affari Esteri, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/67 ed in applicazione della Legge 28 luglio 2004 n. 193, concede all'UI il contributo di Euro 1.341.800,00 (unmilione trecento quarantunomilaottocento/00) da imputare al Capitolo 4062 dell'esercizio finanziario 2010 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, elencati al Comma 4 della premessa e indicati dalla stessa minoranza, come da verbale della riunione richiamata al Comma 3 della stessa premessa.

ART. 2

L'U.I., non appena sarà efficace la Convenzione, si impegna a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative per la realizzazione del piano degli interventi di cui al comma 4 della premessa.


Nell'espletamento delle gare e delle procedure amministrative per la realizzazione del piano degli interventi l'U.I. garantisce l'osservanza dei principi imposti dalla normativa italiana in materia di buona amministrazione, di imparzialità e di trasparenza.


- stipulare successivamente i contratti con le Ditte aggiudicatrici, per l'effettuazione degli interventi previsti nella premessa;

- una volta stipulati i contratti, il Ministero degli Affari Esteri, sulla base della presentazione degli stessi, provvederà al trasferimento delle relative somme, fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione del contratto.

Detto trasferimento, da imputare al Capitolo 4062, potrà essere effettuato o per le somme relative ai singoli interventi o, qualora stipulati tutti i contratti, per l'intero ammontare degli importi previsti in premessa.

ART. 3

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized 'B' or similar character. The signature on the right is more complex, starting with a large 'C' or 'G' and followed by several loops and a vertical stroke.



Gli interventi dovranno di regola essere contrattualizzati entro il secondo anno successivo a quello di stanziamento. In casi eccezionali in cui il perfezionamento delle procedure di contrattualizzazione avvenga nel terzo anno successivo a quello di stanziamento, il Ministero degli Esteri si riserva la facoltà di avviare le procedure per la reinscrizione delle relative somme in bilancio, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 4

L'U.I. si impegna a fornire annualmente all'Università Popolare di Trieste, ai fini del loro inserimento negli appositi registri inventariali, i dati - aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio - relativi agli immobili ed ai beni mobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati all'U.I., alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali.

L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito a comunità degli italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed effettuerà altresì periodicamente una ricognizione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria su tali immobili.

ART. 5

Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, l'U.I. riceverà - a titolo di corrispettivo forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi erogati per ogni singolo contratto a valere sull'importo globale di Euro sull'importo di 1.341.800,00 (unmilione trecento quarantunomilaottocento/00) pari al valore degli interventi di cui all'art. 1. Nelle suddette competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei

collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori. Il predetto 10% (dieci per cento) verrà corrisposto per il 50% (cinquanta per cento) dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della presente Convenzione, e per l'importo pari al restante 50% (cinquanta per cento) del 10% (dieci per cento) alla presentazione dei singoli contratti.

L'U.I. si impegna a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per la revisione contabile di cui al successivo articolo 9.

L'U.I. si impegna altresì a trasmettere al Console d'Italia in Fiume, nella sua veste di funzionario delegato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti, il proprio bilancio consuntivo unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi di cui alla presente Convenzione, con allegate le schede riepilogative di spesa relative alla realizzazione delle iniziative finanziate. Per gli interventi non ancora completati, e quindi rendicontati, l'U.I. si impegna a predisporre una scheda riepilogativa, da trasmettere unitamente al bilancio consuntivo di ciascun anno delle somme impegnate e spese in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, corredata di una relazione illustrativa dei motivi che hanno impedito l'ultimazione degli interventi.

L'UI si impegna altresì, alla conclusione delle attività previste all'art. 1, a comunicare al Ministero degli Affari Esteri gli importi eventualmente non spesi relativi alle somme corrisposte dal Ministero degli Affari Esteri all'atto della stipula della presente Convenzione, perché possa essere concordato, in sede di Comitato di coordinamento di cui al comma 3 della premessa, un loro eventuale reimpiego.

Per ogni singolo intervento previsto nella presente Convenzione, l'UI si impegna a presentare relazioni finali dalle quali emergano in dettaglio le attività svolte, le risorse



impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

ART. 6

La quota parte del contributo del 10% riscosso dall'U.I., ai sensi del precedente art. 5, per le spese di gestione relative agli interventi non contrattualizzati entro il terzo anno successivo a quello di stanziamento dovrà essere restituita all'Erario tramite versamento in c/entrate dello Stato

ART. 7

I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché della medesima Unione Italiana. Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato Italiano, l'Ente sarà responsabile contrattualmente nei suoi confronti. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano oppure, previo assenso del Ministero degli Affari Esteri, ad un ente con finalità rientranti nell'art. 2 della legge 28 luglio 2004, n. 193.

ART. 8

Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sugli importi relativi, il Ministero degli Affari Esteri non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.

In caso di economie realizzate, così come di interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti sui quali affluiscono i finanziamenti ai sensi della presente Convenzione, i relativi importi saranno versati sul fondo di rotazione di cui al verbale del Comitato di



Coordinamento per le Attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia relativa alla seduta del 5 novembre 2009; qualora tale fondo avesse già raggiunto il suo ammontare massimo o lo superasse dopo il versamento stesso, la somma stessa o l'eventuale differenza sarà utilizzata per altri interventi per il tramite della procedura prevista al successivo comma del presente articolo, tranne gli interessi di cui al presente comma che dovranno essere versati all'erario tramite versamento in c/entrate dello Stato.


Nel caso di sopravvenuta, reale e accertata impossibilità di realizzare un progetto già contrattualizzato e/o di eventuali avanzi economici relativi alle somme corrisposte dal Ministero degli Affari Esteri all'atto della presentazione dei contratti, l'U.I. informerà tempestivamente il Ministero degli Affari Esteri che, per il tramite del Comitato di Coordinamento di cui al Comma 3 della premessa, esaminerà per l'eventuale autorizzazione le ipotesi presentate di diversa utilizzazione di detti fondi o per iniziative relative alla presente Convenzione o per opere da intraprendere con i fondi iscritti in bilancio in conto residui.

Anche su questi ultimi progetti, così come sugli altri di cui alla presente Convenzione, è ammesso, nelle more dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali, il ricorso al fondo di rotazione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

ART. 9

Il Ministero degli Affari Esteri ha la facoltà di esercitare la vigilanza sullo svolgimento degli interventi, attività, progetti di cui alle premesse che dovranno essere portati a compimento nei termini e secondo le modalità contenute nei relativi contratti.

Per esercitare la vigilanza sullo svolgimento delle attività previste all'art. 1 e sull'utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dell'UI, il Ministero degli Affari Esteri designerà un proprio revisore dei conti per i fondi di cui alla presente Convenzione, il cui onere rientra tra le spese di gestione di cui al precedente art. 5.



ART. 10

La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'UI fin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero degli Affari Esteri dopo che sarà diventato efficace il relativo decreto di approvazione.

ART. 11

Per ogni eventuale contestazione relativa alla presente Convenzione, si potrà fare ricorso alla Magistratura ed è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 12

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'UI e dovranno versarsi entro 5 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione.

ART. 13

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Richiesto io Anna Maria Giallatini, Ufficiale Rogante, delegato alla stipula dei Contratti presso il Ministero degli Affari Esteri, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce chiara e intelligibile alle parti contraenti le quali, prima di sottoscrivere anche a margine di ciascun foglio hanno, da me interpellate, dichiarato di essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da parte di persona di mia fiducia, con mezzo informatico e parte di mia mano, consta di n. *nove* fogli di carta semplice di una facciata ciascuno, sottoposti a bollazione, dei quali n. *otto* fogli interamente scritti per 25 (venticinque) righe ciascuno, e *ventitè* righe del presente foglio escluse le sottoscrizioni.

Mis. Bove

Anna Maria Giallatini



B